

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3864

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DE LORENZO GIOVANNI, NICCOLAI GIUSEPPE, TURCHI

Presentata il 2 dicembre 1971

Integrazione delle disposizioni contenute nella legge 28 ottobre 1970, n. 822, per l'avanzamento dei capitani anziani dell'Arma dei carabinieri

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 28 ottobre 1970, n. 822, con la quale si è voluto integrare la precedente legge 12 novembre 1955, n. 1137, relativa all'avanzamento degli ufficiali delle tre forze armate, si è rilevata benefica nei confronti dei capitani dell'Arma dei carabinieri appartenenti alle classi di leva 1913, 1914 e 1915, nel senso che gli interessati sono stati promossi in soprannumero anziché a disposizione.

Con quella legge, infatti, è venuta a cessare la sperequazione, prima esistente, tra la loro posizione di stato e quella dei pari grado nelle altre forze armate i quali, per effetto dell'istituzione del RUS vennero promossi al grado di maggiore, dopo essere stati giudicati idonei per tre volte, senza essere sottoposti ad ulteriore valutazione e in seguito ottennero la promozione al grado di tenente colonnello.

Tuttavia, anche la citata legge n. 822 non è risultata perequativa nei confronti di un ristrettissimo numero di capitani dell'Arma dei carabinieri e precisamente di quelli nati tra gli anni 1916-1920, i quali allo scadere del loro limite di età di 54 anni, verrebbero inesorabilmente posti in congedo senza ottenere alcuna promozione, benché più volte valutati e giudicati idonei all'avanzamento.

Poiché lo spirito informatore di tale legge fu quello di salvaguardare, come in effetti ha fatto, la posizione dei capitani anziani dell'Arma i quali — come è noto — sono tutti del ruolo normale e quindi idonei ad ottenere la promozione prima del compimento del 10° anno di permanenza nel grado, analogamente ai colleghi del RUS — con la presente proposta di legge, si chiede l'ulteriore integrazione della legge n. 822, sulla base di una più ampia giustizia legislativa.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 28 ottobre 1970, n. 822, si applicano anche ai capitani dell'Arma dei carabinieri appartenenti alle classi di leva dal 1916 al 1920 incluso, con effetto dal 1° gennaio 1971.